



Il falso documentale Tutte le tipologie di carattere giuridico ed operativo

Secondo un antichissimo e celebre aforisma latino “Falsus est quidquid veritate non est, sed pro veritate adseveratur” (PAULI, sentenza V, 25,3), ossia il documento falso è un qualcosa di non veritiero, ma che viene asseverato come veritiero; sicché, così come recita una più recente e nota definizione, è possibile affermare che: è falso tutto ciò che è contrario al vero, ma che si presenta in modo da sembrare tale. Tuttavia, la questione legata al falso non si esaurisce qui...

Non è sufficiente, infatti, indicare un documento come “falso”, ciò in quanto esiste una ben più articolata classificazione, sia di carattere giuridico che operativo.

Giuridicamente la prima suddivisione è quella tra materiale o ideologico.

La classificazione legata agli aspetti che riconducono al **falso materiale** si concretizza nel momento in cui un documento è stato oggetto di:

- **Contraffazione:** è contraffatto il documento realizzato da persona diversa da quella che appare esserne l'autore;
- **Alterazione:** è alterato il documento, realizzato ed implementato da chi appare come autore, al quale sono state apportate, posteriormente alla sua redazione, modifiche di qualsiasi genere da parte di altro soggetto non legittimato.

Nel caso in cui il documento non risulti essere stato contraffatto o alterato, ma contiene dichiarazioni non corrispondenti al vero, viene a determinarsi un'ulteriore classificazione tale da concretizzare la sussistenza del **falso ideologico**, fattispecie nella quale è lo stesso autore del documento ad attestare fatti che

nella realtà non sono rispondenti al vero. In buona sostanza la falsità ideologica attiene al contenuto (e non alla forma) del documento. Si tratta quindi di una condizione di gran lunga più subdola rispetto alle ipotesi di falso materiale, soprattutto per quanto riguarda il controllo su strada.

La dottrina più recente ha proposto un diverso criterio distintivo, configurando il falso materiale nel caso in cui il documento sia stato emesso da soggetto non legittimato, ed il falso ideologico nel caso in cui sia stato emesso da soggetto legittimato, che tuttavia abbia disatteso l'obbligo di attestare cose conformi al vero.

A livello operativo, invece, vengono riconosciute e distinte diverse tipologie o tecniche di falsificazione alle quali il personale operante può opporsi attraverso un approccio ogni volta diverso, poiché diversa è la tecnica di realizzazione di ciò che si sta controllando!

Anche a livello operativo la prima suddivisione riguarda i falsi materiali e quelli ideologici.

IL FALSO MATERIALE

Nell'alveo del falso materiale, come accennato, vengono compresi i documenti contraffatti, i documenti alterati, e quelli che definiamo pseudo documenti.



Contraffatto è il documento totalmente ricreato dal falsario tanto da essere il più possibile simile all'originale. Imitazione totale di un documento realmente esistente. Relativamente facile da individuare la contraffazione, se si considera che il falsario generalmente deve replicare un prodotto senza disporre delle stesse tecnologie, conoscenze, e mezzi, nella disponibilità di chi è preposto alla produzione degli originali.

Alterato è il documento oggetto di una modifica, una trasformazione, o una sostituzione fatta su un documento originale ottenuto in modo fraudolento, rubato, smarrito e/o addirittura venduto dallo stesso titolare. In questa fattispecie rientrano anche tutti i documenti rubati in bianco che, successivamente al furto, vengono completati, ossia compilati da persona che non ne ha alcun titolo. In tale ultima ipotesi il controllo è più complicato, ciò in considerazione del fatto che, esclusa la personalizzazione, siamo di fronte ad un supporto originale.

Pseudo documento è la fattispecie relativa a diverse tipologie di documenti falsi, o comunque non validi, in quanto contraffatti, ovvero privi di valore legale in quanto non riconosciuti.

A tal proposito e per porre argine al tale fenomeno, si dà divulgare una particolare cultura in tale ambito, così come previsto dall'art. 6 della Decisione n.1105/2011/UE del 25 ottobre 2011 relativa all'elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne, e sui quali può essere apposto un visto, e relativa alla creazione di un meccanismo per stabilire tale elenco, la Commissione elabora e aggiorna un elenco non esaustivo dei passaporti di fantasia e fittizi conosciuti sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri. L'ultimo aggiornamento risale al 15.03.2017.

Cercando di fare un po' di chiarezza, vediamo quali sono le diverse fattispecie caratterizzanti la categoria degli pseudo documenti:

Non riconosciuti (Documents of territories which are not internationally recognised)

Comprendono una serie di documenti che non hanno valore legale, e pertanto non provano né l'identità né la nazionalità di un individuo. Non attestano l'abilitazione alla guida di un conducente, né l'autorizzazione a poter circolare alla guida di un veicolo a livello internazionale.

Conosciuti anche come "non documenti", si presentano come attestazioni che, pur essendo ufficiali o con una parvenza di ufficialità, sono espressioni provenienti da uno Stato, un'istituzione, un'autorità o un ente, non legalmente riconosciuto dal nostro Paese o dal diritto internazionale, e quindi privi di validità giuridica.

Nell'ambito del diritto internazionale, il riconoscimento è l'atto politico unilaterale, espresso o tacito, con cui uno Stato attribuisce la condizione di soggetto di diritto internazionale a un altro organismo (un altro Stato o un governo), "riconoscendolo" appunto come tale. Generalmente l'atto di "riconoscimento" è il requisito necessario affinché tra due Stati o tra due governi possano stabilirsi normali relazioni diplomatiche.

In alcuni casi è possibile che un'istituzione, un'autorità o un ente possa essere anche legalmente riconosciuto dal nostro Stato o dal diritto internazionale, ma non è autorizzato ad emettere documenti, ossia i documenti possono essere anche legittimamente emessi ma non sono riconosciuti dal nostro Stato.

Non si tratta di falsi, quindi non perseguibili a livello penale, in quanto emessi da entità, che seppur non riconosciute, sono autorizzate a rilasciare tali documenti.

Alcuni esempi: Turkish Republic of Northern Cyprus, Saharwei, Arab Democratic Republic (Own name for "Western Sahara"), Temporary Government of Serbia at Kosovo

Di fantasia (Fantasy)

Detti anche "Fittizi" sono documenti che non hanno una corrispondenza nella realtà. Si tratta di documenti, visti o timbri che portano il nome di uno Stato o organizzazione esistente e riconosciuto, ma non corrispondono a nessun documento reale esistente nel paese o organizzazione internazionale indicati.

Un'altra categoria di documenti di fantasia può riguardare quelli che recano diciture che si riferiscono a Stati o organizzazioni immaginari. L'emittente non è né uno Stato riconosciuto, né un'entità o un'autorità autorizzata. Più volte ho scritto circa l'idoneità di tali documenti ad ingannare la generalità delle persone, idoneità che viene meno solo nell'ipotesi del falso grossolano, non punibile ex art. 49 cod. pen., per inidoneità dell'azione a conseguire lo scopo antiggiuridico.

Alcuni esempi: Hutt River Passport, Texas Passport, Republik Maluku SELATAN Surat Pas, World Service Authority Passport, ecc.

Camuffati (Camouflage)

Documenti che dichiarano di provenire da Paesi o organizzazioni che non esistono più o che sono stati rinominati ossia hanno cambiato nome.

Solitamente si tratta di ex colonie che cambiarono il loro nome in base alla raggiunta indipendenza, o usano nomi di luoghi, ripartizioni territoriali o suddivisioni politiche che appartengono ad un Paese effettivamente esistente che tuttavia, non hanno mai rilasciato o non possono rilasciare passaporti (ad esempio le Ebridi britanniche che sono isole al largo della costa occidentale di Scozia che non sono mai state indipendenti).

Alcuni esempi: Samoa orientali, Nuove Ebridi (ora Vanuatu), Honduras britannico (ora Belize) o Alto Volta (ora Burkina Faso), alcuni degli esempi più recenti riguardano l'URSS e la Cecoslovacchia.

IL FALSO IDEOLOGICO

Nel novero della definizione di falso ideologico vengono individuati i documenti originali che sono stati ottenuti attraverso l'esibizione di documenti e/o dichiarazioni false.

Il più tipico dei casi è quello relativo all'utilizzo di una patente di guida falsa attraverso la quale, per conversione, si ottiene un documento originale. Lo stesso vale per il permesso di soggiorno ottenuto attraverso l'esibizione di un falso passaporto.



Sotto l'aspetto delle falsità ideologiche vengono invece riconosciute le seguenti tipologie di falsi, quelli che in inglese vengono definiti FRAUDULENTLY OBTAINED DOCUMENTS:

Impostore

Uso fraudolento di un documento da parte di una persona che esibisce documento autentico di altri. L'emissione di documenti biometrici e con sistemi di sicurezza sempre più difficili da riprodurre, ha aumentato i casi di persone che usano documenti genuini ma con effigiata una persona diversa da quella che abbiamo di fronte. Ovviamente, e come facilmente intuibile, si tratta solitamente di persone con lineamenti simili al titolare del documento, e che quindi hanno più possibilità di superare il controllo, rispetto a chi usa un documento contraffatto o alterato.

In alcuni Paesi, soprattutto in quelli di derivazione asiatica e africana, ci sono intere famiglie, composte da numerose persone: fratelli sorelle e cugini, le cui somiglianze dei tratti somatici del viso e quelle fisiche non sono dissimili. In queste condizioni non è affatto difficile reperire documenti da poter utilizzare tra più persone, ed in tal senso i cinesi, e gli orientali in genere, sono dei maestri!

Morphing

Si tratta di un documento originale nel quale viene presentata e poi utilizzata una fotografia ottenuta unendo due immagini di due persone diverse. In sostanza attraverso un software viene creata una immagine che sia il più possibile somigliante ad entrambe le persone le quali potranno così utilizzare lo stesso documento.

Rilascio fraudolento

E' il documento ottenuto attraverso la corruzione di un pubblico ufficiale o di personale infedele della Pubblica Amministrazione. Ipotesi criminale non di poco conto, quella del rilascio / emissione fraudolenta, poiché strettamente legata a fenomeni corruttivi tutt'ora diffusi nel nostro Paese e di difficile quantificazione, con serie difficoltà in ordine al contrasto, atteso che su strada è possibile imbattersi nel controllo di patenti di guida, passaporti, permessi di soggiorno o qualunque altro documento del tutto originali!

Ecco, precisamente questo é quello che possiamo trovare su strada ... ora spetta a noi approfondire ed accrescere le nostre competenze, tanto per rendere un po' più complicata la vita al falsario, e combattere un fenomeno così diffuso sul territorio e sul quale vale la pena cimentarsi ... Ma mi raccomando senza improvvisare ...

****Consulente ed esperto internazionale
Già Ispettore Superiore della Polizia di Stato***